

Lista Falciani, uffici al sicuro

Un fortissimo invito alla voluntary disclosure: è questo con tutta evidenza il messaggio che si ricava, per l'aspetto non prettamente giuridico, dalle ordinanze della Cassazione n. 8605/15 e n. 8606/15 del 28 aprile scorso (si veda ItaliaOggi del 29 aprile) in tema di utilizzabilità dei dati contenuti nella c.d. lista Falciani. Invece, sotto l'aspetto normativo, il punto centrale delle pronunce è rappresentato, da un lato, dalla interpretazione che i giudici di legittimità forniscono alla locuzione dati comunque acquisiti nell'ambito delle norme sull'accertamento e, dall'altro, dalla netta distinzione delle posizioni «private» rispetto alla attività che può svolgere l'erario al fine di contestare l'evasione fiscale vera o presunta.

La prima osservazione da formulare in relazione all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione riguarda il momento in cui i giudici di legittimità intervengono sulla questione della utilizzabilità dei dati ai fini degli accertamenti con una posizione che smentisce le prese di posizione delle commissioni di merito. È del tutto evidente che l'orientamento espresso dalla Cassazione incide, e non poco, sulla procedura di voluntary disclosure in termini di invito alla sanatoria. Sotto questo aspetto, si può affermare che le indicazioni in questione si abbinano alla vicenda Credit Suisse di qualche mese inquadrando un contesto nel quale, evidentemente, un ulteriore rafforzamento della spinta verso la sanatoria è indubitabile. Infatti, il messaggio è che, da un lato, l'Agenzia delle entrate è in grado di arrivare a individuare dati di natura finanziaria e, dall'altro, che indipendentemente dalla localizzazione del denaro o delle attività finanziarie è sufficiente che una persona venga in possesso di dati affinché gli stessi vengano poi utilizzati ai fini degli accertamenti. Questo l'aspetto, per così dire, di cronaca che è appunto sintetizzabile in uno spot a favore della voluntary.

Sotto l'aspetto più prettamente giuridico, i temi affrontati dalla Cassazione sono molteplici. In primo luogo viene messo in evidenza l'aspetto dell'acquisizione dei dati rispetto all'utilizzo che degli stessi può essere fatto anche nell'ambito delle direttive comunitarie finalizzate alla repressione degli illeciti di natura tributaria. L'aspetto però più interessante è quello, evidentemente, espresso nel principio di diritto che chiude l'ordinanza e che merita di essere analizzato in modo più approfondito. Si afferma, infatti, che l'amministrazione finanziaria in linea di principio, può avvalersi di qualunque elemento con valore indiziario (ai fini di supportare un accertamento) con la sola esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge ovvero quando sono acquisiti dalla amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Per conseguenza, sono utilizzabili in contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario senza che assuma rilievo l'eventuale reato commesso dal medesimo e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco). Per conseguenza, ancora, se viene emesso un avviso di accertamento basato anche su questi dati, sarà compito del giudice di merito valutare se i dati medesimi siano attendibili. Come detto, sulla scorta di questo passaggio dell'ordinanza emergono più principi:

- il primo riguarda un aspetto legato al contraddittorio che, come già stabilito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, rappresenta un presupposto non eludibile ai fini della rettifica della posizione del contribuente. Quindi, indipendentemente dalla modalità di acquisizione del dato e dal contenuto dello stesso, sul dato deve esserci un confronto con il contribuente;

- il secondo attiene alla lettura delle norme in materia di accertamento laddove le stesse fanno riferimento agli elementi comunque acquisiti da parte dell'amministrazione finanziaria. Sul punto, la locuzione comunque acquisiti va distinto il fatto legato al dato in quanto tale rispetto alla posizione soggettiva di colui che quel dato, anche attraverso un reato, ha fornito agli organi di controllo. Sul primo punto, come detto, vi è una netta distinzione tra il comportamento del singolo e l'utilizzo del dato che l'amministrazione può fare. Una volta che lo stesso è acquisito, in via indiretta, l'amministrazione ne deve riscontrare la «bontà» ma non deve «sindacare» la modalità di acquisizione. Diverso sarebbe se il dato fosse acquisito direttamente dall'amministrazione finanziaria in violazione a disposizioni di legge. Soltanto in questo caso scatterebbe la non utilizzabilità del dato ma non, appunto, nel caso in cui la provenienza dello stesso sia da ascrivere a soggetti terzi rispetto all'amministrazione. Visto che, inoltre, il contraddittorio e l'eventuale fase successiva, consentirebbe comunque al contribuente di

togliere ogni valore di supporto all'accertamento con riferimento al contenuto indiziario del dato.

Principi che, al di là del caso rappresentato dalla lista Falciani, costituiscono comunque un importante punto di riferimento ai fini della lettura delle norme in tema di accertamento.